

BOZZE DI STAMPA

25 settembre 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (1625-A)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

SIRONI, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 29-decies, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di due diffide emesse nei confronti dello stesso gestore per inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente dispone la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale per un tempo determinato. Se, alla scadenza del periodo di sospensione, le violazioni non sono state eliminate o si verificano nuove inosservanze, l'autorità competente emette la terza diffida, alla quale consegue la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e la chiusura dell'installazione. Le successive istanze di rilascio della medesima autorizzazione possono essere presentate dal gestore solo decorso un periodo determinato dall'autorità competente.».

1.11

LOPREIATO, NAVE, BILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Nei casi di condanna per i reati previsti dal capo I, titolo VI, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dei delitti previsti dal Titolo Vi-bis, libro secondo del presente codice, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al recupero e, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi."».

1.200 (già 1.16)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 lettera b) punto 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "In caso di estinzione del reato ai sensi dell'art 318-ter, gli importi di cui all'articolo 318-quater, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.".

1.12

NAVE, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso "1" al primo periodo, dopo le parole: «ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee» inserire le seguenti: «o li disperde nell'ambiente terrestre o marino».

1.201 (già 1.28)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera b), al numero 3), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: "Fuori dai casi di cui", sostituire le parole: "all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione am-

ministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»
con le seguenti: "ai commi precedenti, e per i casi di deposito o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, in quantità non superiore a un metro cubo stero, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 150 euro a 1000 euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito ovvero, nel caso di accertata reiterazione dell'illecito, l'utilizzo dello stesso nell'ambito dei lavori di pubblica utilità per i servizi sociali dei Comuni di cui all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. L'accertamento e l'applicazione della sanzione possono essere effettuati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, anche dai soggetti competenti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti delle rispettive attribuzioni e nel rispetto della normativa vigente."

Conseguentemente,

al numero 4), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente comma:

"1-quater. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, e quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti, ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro."

1.29

LOREFICE, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), numero 3), al capoverso "1-bis." aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Una quota pari al 50 per cento delle ammende di cui al comma 1 e delle eventuali oblazioni e una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse ai sensi del periodo precedente, sono vincolate all'uso per attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Il ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica stabiliscono, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione del trasferimento di cui al precedente periodo.».

1.202 (già 1.30)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui ai commi 1.2 e 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

1-quater. Almeno il 30 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie è destinato al finanziamento di iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale sui temi della riduzione della produzione dei rifiuti, gestione dei rifiuti, inquinamento delle componenti ambientali dovuto al non corretto smaltimento dei rifiuti, con riferimento significativo ai divieti e alle sanzioni previste dalle norme. Le amministrazioni locali comunicano con una relazione dettagliata al Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, entro il 31 marzo dell'anno successivo, le attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale svolte».

1.31

LOPREIATO, NAVE, BILOTTI

Al comma 1, alla lettera b), numero 4), al capoverso "1-ter." sostituire le parole: «è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.», con le seguenti: «applica, con una ordinanza-ingiunzione, la correlata sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

1.33

NAVE, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-bis.", al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo»;

1.34

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-bis.", al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «, anche agraria» inserire le seguenti: «o urbana,».

1.35

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-bis." al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) dal fatto deriva la compromissione della resilienza degli ecosistemi ovvero la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e di preservare la loro biodiversità.».

1.36

LOPREIATO, NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-bis.", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis) Se taluno dei fatti di cui al comma precedente sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

1.37

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-ter", comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo».

1.38

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso "«Art. 255-ter," comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «, anche agraria» inserire le seguenti: «o urbana,».

1.39

LOPREIATO, NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255-ter", dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis) Se taluno dei fatti di cui al comma precedente sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

1.40

SIRONI, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "Art. 255-ter.", aggiungere, in fine, il seguente: «Art. 255-quater. (Disposizioni comuni) Le disposizioni di cui agli articoli 255, 255-bis e 255-ter si applicano anche all'abbandono o al deposito nell'ambiente, nonché all'immissione nelle acque superficiali o sotterranee, di oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti.».

1.47

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1-bis" lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo;».

1.48

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1-bis," lettera a), numero 2), dopo le parole: «, anche agraria» inserire le seguenti: «o urbana,».

1.49

LOPREIATO, NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo il capoverso "1-bis" inserire il seguente: «1-bis.1) Se taluno dei fatti di cui al comma precedente riguardano i rifiuti pericolosi e sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

1.53

NAVE, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, lettera d), numero 5), capoverso «3-bis», lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo».

1.54

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 5), capoverso «3-bis.» lettera a), numero 2), dopo le parole: «, anche agraria» inserire le seguenti: «o urbana,».

1.67

LOPREIATO, NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera e, numero 3), capoverso 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se taluno dei fatti di cui al periodo precedente sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

1.52

LOPREIATO, NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo il capoverso 3-bis) inserire il seguente: «3-bis.1) Se taluno dei fatti di cui al comma precedente riguardano i rifiuti pericolosi e sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

1.250

LOPREIATO

Al comma 1, lettera d), numero 7), sostituire le parole: «a due anni o» con le seguenti: «a due anni e».

1.64

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, alla lettera e), numero 3, capoverso "3-bis.", lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente: «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo»;

1.65

BILOTTI

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso "3-bis," lettera a), numero 2), dopo le parole: «, anche agraria» inserire le seguenti: «o urbana,».

1.66

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso "3-bis", lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) della qualità del suolo e delle colture per la ricaduta di polveri sottili e di composti cancerogeni quali diossine e idrocarburi policiclici aromatici.»

1.82

NAVE, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) all'articolo 261-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da ventimila euro a centomila euro»;

b) al comma 2, le parole: «è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro»;

c) al comma 3, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro.»;

d) al comma 4, le parole: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.»;

e) al comma 5, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro», sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.»;

f) al comma 6, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da cinquantamila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle

seguenti: «è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.»;

g) al comma 7, le parole: «è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.»;

h) al comma 8, le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro» e le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.»;

i) al comma 9, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinque mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da settemila euro a trentamila euro.»;

j) al comma 10, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinque mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.»;

k) al comma 11, le parole: «è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.»;

l) al comma 12, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinque mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.»;

m) al comma 13, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da duemila cento euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.»;

n) al comma 14, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.»».

1.83

LOPREIATO, NAVE, BILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente: «h-bis) Dopo l'articolo 263 è inserito il seguente: "Art.263-bis (Disposizioni comuni) - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente capo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del codice penale.».

Art. 2

2.1

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) All'articolo 452-quinquies, comma 1, le parole: «da un terzo a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo».

2.2

LOPREIATO, BILOTTI, NAVE

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) Il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se dal fatto deriva pericolo di compromissione o deterioramento di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata dalla metà a due terzi».

2.3

NAVE, BILOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 452-*quaterdecies*:

1) al primo comma le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

2) al secondo comma le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni»;

3) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria o urbana, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

2.4

LOPREIATO, BILOTTI, NAVE

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Se dal fatto di cui al primo comma deriva pericolo di compromissione o deterioramento di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata dalla metà a due terzi».

2.0.1

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Formazione dei ruoli d'udienza)

1. All'articolo 132-*bis*, primo comma, delle disp.att. del codice penale, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta, in fine, la seguente: «*f-quater*) ai processi relativi ai delitti di cui al Titolo VI-*bis*, del libro secondo del codice penale nonché del titolo VI, capo I del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152».

Art. 2-bis

2-bis.200

LOPREIATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, alinea sopprimere le parole: «, per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a cinque anni»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-*bis*) Fatti salvi gli effetti di cui al comma 2, se viene inflitta la reclusione per uno dei delitti di cui al primo comma per un tempo non superiore a tre anni la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni».

Art. 3

3.1

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 266, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-sexies) delitti previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 primo periodo, 256-bis, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

3.0.1

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Estensione gratuito patrocinio)

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al fine di tutelare il proprio diritto, quando vi sia la necessità di perseguire le finalità statutarie legate alla salubrità ambientale, nonché a protezione dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Art. 9

9.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «50 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026 e per l'anno 2027».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026 e per l'anno 2027, si provvede, quanto a 15 milioni per il 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserve speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1. Quanto a 35 milioni per il 2025, 100 milioni per anni 2026 e 2027 si provvede mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

9.3

NAVE, LOPREIATO, BILOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2025», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2025.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025», con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025.».

9.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2025».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «"Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2025 si provvede, quanto a 15 milioni per il 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserve speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1. Quanto a 15 milioni per il 2025 attraverso la corrisponde riduzione del Fondo di cui all'1, comma 200 della legge 190/2014».

9.5 (testo 2)

VERINI, IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

9.4

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Il Commissario unico di cui al comma 1 presenta, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione sugli interventi realizzati, sulle attività svolte e sulle eventuali criticità rilevate. La prima relazione, che deve riguardare altresì gli interventi già realizzati e le attività già svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, deve essere presentata alle Commissioni parlamentari entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

9.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« 2-bis. Al fine di rafforzare i programmi di screening, l'implementazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le patologie oncologiche, il sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche e il potenziamento dei sistemi di sorveglianza della popolazione è autorizzata la spesa di 48 milioni per il 2025. Il Ministero della Salute entro 30 giorni dall'approvazione del presente disegno di legge emana con proprio decreto le modalità attuative della presente disposizione.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'1, comma 200 della legge 190/2014.»

9.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire al Commissario unico di cui al comma 1 di realizzare il rafforzamento dei programmi di screening e monitoraggio sulla situazione epidemiologico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.»

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014.»

9.0.200 (già 9.0.2)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1

(Indagine epidemiologica)

Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sui residenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;»

9.0.201 (già 9.0.3)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1

(Indagine epidemiologica sugli animali)

Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;».

9.0.202 (già 9.0.4)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1

(Rete di videosorveglianza)

Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) realizzazione di una rete di monitoraggio e videosorveglianza al fine di evitare ulteriori sversamenti illeciti di rifiuti;»

9.0.203

LOREFICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25)

1. All'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, all'alinea, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse.

9.0.5

LOREFICE, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure in materia di bonifiche)

1. Al fine di potenziare le attività dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) connesse al progetto di bonifica dei SIN, l'ARPA Sicilia ha facoltà di istituire apposite unità speciali composte da personale con competenze specifiche, individuato tramite procedure ad evidenza pubblica, per il supporto alle attività connesse alle

bonifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.1

LOREFICE, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti per la messa in sicurezza e la bonifica dei Siti di interesse nazionale (Sin) in Sicilia)

1. Al fine di realizzare gli interventi relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti di interesse nazionale presenti nella regione Sicilia si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

Art. 9-bis

9-bis.200

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

9-bis.201

LOPREIATO, DAMANTE, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

9-bis.202

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo

9-bis.203 (già 9.0.200/1)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 1

9-bis.204 (già 9.0.200/2)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 2

9-bis.205 (già 9.0.200/3)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 3

9-bis.206 (già 9.0.200/4)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 4

9-bis.207 (già 9.0.200/5)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 5

9-bis.208 (già 9.0.200/6)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 6

9-bis.209 (già 9.0.200/7)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 7

9-bis.210 (già 9.0.200/8)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 8

9-bis.211 (già 9.0.200/9)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 9

9-bis.212 (già 9.0.200/10)

IRTO, BAZOLI, BASSO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere il comma 10

Art. 11

11.200 (già 11.200/2)

FINA, IRTO, BAZOLI, BASSO, VERINI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Al comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «fino all'80%» con le seguenti: «fino al 100%»;

b) alla lettera a), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «fino al 50%» con le seguenti: «fino all'80%»;

c) alla lettera a), sostituire le parole: «fino all'80%» con le seguenti: «fino al 100%»

11.250 (già 11.200/3)

DI GIROLAMO

Al comma 1-ter, lettera a), sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti: "187.500 euro";

conseguentemente: le risorse di cui al comma 1-septies primo periodo sono incrementate di 38 mila euro"

11.0.5

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Assunzioni di personale di polizia locale nei comuni nei quali è stato disposto lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile)

1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni

relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni, i cui consigli comunali sono sciolti per infiltrazione di tipo mafioso, a partire dal 2021, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad assumere, con un incremento del 30 per cento, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

11.0.6

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di sopportare il nuovo carico di lavoro dei tribunali, come effetto delle modifiche disposte dal presente decreto, a decorrere dal 1° novembre 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Con-

seguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2026.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2026, euro 40.598.316 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 49.787.156 per l'anno 2029, euro 58.140.356 per l'anno 2030, euro 64.655.102 per l'anno 2031, euro 64.709.128 per l'anno 2032, euro 67.028.976 per l'anno 2033, euro 67.222.298 per l'anno 2034 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2035.".

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

11.0.4

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione

straordinaria, a decorrere dal 1° novembre 2025, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

11.0.7

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)

1. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente, la salute e le produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle prescrizioni poste a presidio dell'ambiente, nonché potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma

singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno preceden-

te, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario se-

condo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.".

11.0.3

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.».

11.0.2

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.".

11.0.1

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Fondo nazionale sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.

2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
